

Regolamento

Strumento online dell'attestato di protezione fonica / Elenco dei dati sulle emissioni sonore

Versione tradotta. In caso di dubbio fa stato la versione in tedesco.
(Aggiornamento al 7.10.2024)

1. Generale

¹ La base per la valutazione del rumore delle pompe di calore è l'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF), RS 814.41 del 15 dicembre 1986 (stato 1° novembre 2024). L'aiuto all'esecuzione 6.21 del Cercle Bruit "Valutazione delle pompe di calore aria-acqua ai sensi della normativa sul rumore" (stato 14 maggio 2024) fornisce una spiegazione dettagliata dell'attestato di protezione fonica.

Dal 1° novembre 2024, la potenza sonora a 2°C di temperatura esterna sarà la base per la valutazione del livello di pressione sonora nell'attestato di protezione fonica.

² Lo strumento online dell'attestato di protezione fonica ("Calcolatore delle emissioni sonore APP") si basa sull'aiuto all'esecuzione 6.21 di Cercle Bruit e fornisce uno strumento per verificare la conformità ai requisiti dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) (riduzione precauzionale delle emissioni e rispetto dei valori limite). La verifica può basarsi sui dati di una banca dati sulle emissioni foniche gestita dai produttori/fornitori o su un input individuale basato sulle informazioni del produttore.

³ Il calcolatore delle emissioni sonore APP e l'elenco dei dati sulle emissioni sonore si basano sulla stessa banca dati ("banca dati delle emissioni sonore"). Le pompe di calore aria/acqua progettate per il riscaldamento degli ambienti o per il riscaldamento degli ambienti e dell'ACS, possono essere registrate in questa banca dati.

⁴ Lo strumento online dell'attestato di protezione fonica è disponibile sul sito web dell'APP all'indirizzo <https://www.fws.ch/it/attestato-di-protezione-fonica/>, la banca dati sulle emissioni foniche è disponibile all'indirizzo <https://www.fws.ch/it/elenco-dei-dati-sulle-emissioni-sonore/>.

2. Informazioni sulle pompe di calore presenti nella banca dati delle emissioni sonore

A.	Produttore/Fornitore	-
B.	Modello/Tipo	-
C.	Livello di potenza sonora $L_{WA2^{\circ}C}$ a A2 (carico parziale secondo EN 14 825)	dB(A)
D.	Potenza termica a A2 (carico parziale secondo EN 14825)	kW
E.	Potenza termica massima A-7/W35	kW
F.	Livello di potenza sonora secondo ErP (A7/W47-55)	dB(A)
G.	Livello di potenza sonora a A2 (modalità silenziosa)	dB(A)

3. Valori di emissione sonora e di potenza termica nella banca dati sulle emissioni sonore

⁵ La dichiarazione delle emissioni sonore si basa sulle norme europee EN 14825 (test e misurazione delle prestazioni, tra le altre cose, delle pompe di calore) e EN 12102 (misurazione delle emissioni sonore aeree - determinazione del livello di potenza sonora). Queste normative costituiscono la base sia dell'Ordinanza svizzera sull'efficienza energetica (OEEne) sia della normativa europea ("Direttiva ErP" e "Etichetta energetica", abbreviate in "ErP"), nonché del marchio di qualità EHPA per le pompe di calore.⁶ Tutti i valori dichiarati di emissione sonora, di potenza termica, nonché il produttore/fornitore e la designazione del modello/tipo dell'apparecchio sono riportati sull'attestato di protezione fonica.

⁷ I valori di potenza sonora e termica da inserire nella banca dati sulle emissioni sonore sono definiti come segue (cfr. anche le figure seguenti):

- a. Livello di potenza sonora $L_{WA2^{\circ}C}$ in dB(A) a A2 in funzionamento a carico parziale A2/Wxx-30¹ o A2/Wxx-42, clima medio, applicazione a bassa o media temperatura a seconda della dichiarazione ErP, almeno il 54% della potenza nominale rispetto a A-10/W30-35 risp. A-10/W47-55. Ciò corrisponde alle impostazioni del regolatore per la condizione di test "B" secondo la norma EN 14825.

Questo valore sarà utilizzato dal 1° novembre 2024 come base per valutare il livello di valutazione nell'attestato di protezione fonica.

- b. Come al punto a., i livelli di potenza sonora A7/W30-35 o A7/W47-55 sono consentiti anche con le impostazioni del regolatore definiti in base alla condizione di test "B" della norma EN 14825. Ciò corrisponde alle condizioni della prossima revisione ErP (stato: 2024, entrata in vigore prevista dal 2026).
- c. La potenza termica deve essere indicata in kW ed essere associata al livello di potenza sonora indicato al punto a. sopra. Questo valore corrisponde al valore determinato al punto di test "B" in conformità alla norma EN 14825.




Fig. 1: Punto di funzionamento secondo la OIF del 1° novembre 2024 ("OIF 2024") per le pompe di calore con regolazione di potenza. A titolo di confronto, viene mostrato l'attuale punto di test secondo la direttiva ErP ("ErP 2013").

¹ La rispettiva temperatura di ingresso allo scambiatore di calore interno "xx" risulta dall'impostazione della portata volumetrica in conformità alla norma EN 14511-2 e della potenza termica




Fig. 2: Punto di funzionamento secondo la OIF del 1° novembre 2024 ("OIF 2024") per le pompe di calore a potenza fissa. A titolo di confronto, è riportato l'attuale punto di test in conformità alla direttiva ErP ("ErP 2013").

- d. Potenza termica massima. Questo valore corrisponde alla potenza termica massima della sola pompa di calore (senza riscaldamento supplementare) al punto di funzionamento A-7/W35.
- e. Livello di potenza sonora secondo ErP ("ErP 2013"). Questo valore è determinato e dichiarato in conformità alle attuali (stato 18.2.2013) normative ErP relative alle pompe di calore (in particolare: ordinanza (UE) n. 811/2013). Corrisponde al livello di potenza sonora in campo libero A7 / W47-55 con almeno il 35% di carico parziale (sulla base di A-10). I valori sono indicati sull'etichetta energetica.
- f. Un livello di potenza sonora per il funzionamento a bassa rumorosità ("modalità silenziosa") può essere registrato opzionalmente su A2. Questa modalità di funzionamento deve esplicitamente e sempre essere impostata sul regolatore. In determinate fasce orarie e in un determinato intervallo di funzionamento, la potenza di riscaldamento e quindi anche il livello di potenza sonora vengono ridotti. Si applicano i seguenti requisiti:
 - i. La modalità silenziosa deve essere effettivamente attiva alla temperatura esterna di 2 °C (punto di funzionamento A2), in particolare deve portare a una riduzione del livello di potenza sonora a A2.
 - ii. La potenza di riscaldamento a A2/Wxx-30 risp. A2/Wxx-42 può essere ridotta al massimo del 10% rispetto alla potenza (carico parziale) indicata secondo il punto ⁷c.

4. Responsabilità legali

⁸Con l'inserimento dei dati nella banca dati sulle emissioni sonore, l'azienda accetta il presente regolamento. I dati inseriti corrispondono alle indicazioni ufficiali e sono legalmente validi ai sensi delle "Condizioni generali di fornitura" delle aziende.

5. Questioni organizzative

⁹Le aziende che desiderano partecipare alla banca dati sulle emissioni sonore e quindi rendere disponibili i valori caratteristici delle loro pompe di calore nell'attestato standardizzato di protezione fonica possono creare un account e inserire e gestire i propri dati al seguente link: <http://dir.fws.ch/login>.

¹⁰ Tutti i valori vengono visualizzati nello strumento online dell'attestato di protezione fonica e nell'elenco dei dati sulle emissioni sonore.

¹¹ Le spese per l'attestato di protezione fonica in tre lingue, la gestione della banca dati sulle emissioni sonore, i siti web associati, i controlli di plausibilità, nonché la gestione delle richieste di informazioni all'ufficio di mediazione e ad APP da parte delle parti interessate, sono a carico dei produttori/fornitori che utilizzano la banca dati delle emissioni sonore e lo strumento online dell'attestato di protezione fonica / elenco dei dati sulle emissioni sonore. Questi ultimi contribuiscono con un importo di 1'650 CHF all'anno, IVA esclusa.

¹² I valori presenti nell'elenco dei dati sulle emissioni sonore sono valori dichiarati dai produttori/fornitori. Essi sono responsabili della corretta determinazione e del corretto inserimento, nonché dell'aggiornamento dei dati nella banca dati delle emissioni sonore dello strumento online dell'attestato di protezione fonica.

¹³ In relazione alla banca dati sulle emissioni foniche esiste un servizio di mediazione che riceve le segnalazioni in merito e analizza da una posizione neutrale i dati inseriti. Le persone di contatto sono: Andreas Genking, qs-wp@fws.ch e Mick Eschmann, mick.eschmann@ost.ch.

¹⁴ I dati di emissione sonora e potenza termica vengono controllati a intervalli irregolari, di solito annualmente, per verificarne la plausibilità (vedi ¹⁵).

¹⁵ Una verifica della plausibilità è richiesta in particolare nei seguenti casi:

- a. Se uno dei livelli di potenza sonora dichiarati (punti a. risp. b. ed e. del ⁷) è inferiore al valore ErP attualmente valido (stato 2024) (vedi punto e. del ⁷).
- b. Il livello di potenza sonora in modalità silenziosa (punto f. al punto ⁷) è inferiore di oltre 5 dB(A) al livello di potenza sonora (punto a. al punto ⁷).
- c. Se la dichiarazione differisce dalle schede tecniche, dai calcolatori fonici di altri paesi (ad esempio Germania o Austria) da modelli/tipi uguali o da altre fonti.

¹⁶ In qualità di gestore dello strumento online, APP è incaricata dal settore di escludere dall'applicazione online dell'*attestato di protezione fonica/elenco dei dati sulle emissioni sonore* le pompe di calore e/o i produttori/fornitori che inseriscono valori non plausibili o valori in contrasto con il presente regolamento o con l'ordinanza sulla protezione dal rumore, qualora non li giustificano per iscritto o correggano entro 6 settimane.